



Azienda consortile Interventi Sociali
valli del Reno, Lavino e Samoggia

DETERMINA N. 15 DEL 29-01-2013

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA LA PREFETTURA DI BOLOGNA- U.T.G. E ASC INSIEME PER L'ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA DI CITTADINI PROVENIENTI DAI PAESI DEL NORD AFRICA

LA DIRETTORA

Richiamati:

- Il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt. 113 bis e 114 con riferimento all'Azienda Speciale, ente dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto;
- L'atto con cui è stata costituita l'Azienda Speciale di tipo consortile denominata "InSieme Azienda consortile Interventi Sociali valli del Reno, Lavino e Samoggia" tra i 9 Comuni del Distretto di Casalecchio di Reno repertoriato al n. 46.391 in data 27.11.2009;
- La Delibera dell'Assemblea Consortile n.ro 2 del 24/04/2012 avente ad oggetto: Approvazione proposta di piano programma 2012/2014, di bilancio pluriennale di previsione 2012/2014 e di bilancio annuale economico preventivo 2012 dell'ASC "InSieme";

Premesso che:

- a causa del conflitto in corso nel territorio libico e della evoluzione degli assetti politico sociali degli altri Paesi della fascia del Maghreb, un consistente numero di cittadini di diversi Paesi del Nord Africa si sta spingendo verso le coste italiane;
- il Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto del 12 febbraio 2011, pubblicato nella G.U. n. 42 del 21 febbraio 2011 ha dichiarato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa;
- in data 6 aprile 2011 in sede di cabina di regia della Conferenza Unificata il Governo, le Regioni e gli Enti locali hanno siglato un'intesa che prevede l'attivazione delle misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali di cui all'art. 20 del Testo unico delle disposizioni sull'immigrazione e sulla condizione dello straniero, adottato con D.Lgs. n. 286/1998;
- in data 10 agosto 2011 è stata sottoscritta la "Convenzione tra il soggetto attuatore per la Regione Emilia Romagna OPCM 3933/2011 e ASC InSieme" a disciplina dei rapporti per la gestione delle struttura d'accoglienza nelle quali sono ospitati migranti beneficiari del permesso di soggiorno temporaneo o richiedenti asilo. La convenzione è di durata pari a tre mesi prorogabili;

- a causa del prolungarsi della situazione di emergenza si sono rese necessarie ulteriori proroghe della convenzione, come di seguito specificato:

1. in data 8 novembre 2011 il soggetto attuatore ha prorogato la durata della convenzione al 31-12-011;
2. in data 15 dicembre 2011 il soggetto attuatore ha prorogato la durata della convenzione 30-06-2012
3. in data 19 giugno 2012, il soggetto attuatore ha prorogato la durata della convenzione 31-12-12

Considerato che:

- il Capo Dipartimento della Protezione Civile- Presidenza del Consiglio dei Ministri- con Ordinanza n. 33 del 28 dicembre 2012, ha regolato la chiusura dello stato di emergenza umanitaria ed il rientro nella gestione ordinaria degli interventi concernenti l'afflusso di cittadini stranieri sul territorio nazionale a cura del Ministro dell'Interno;
- Il Ministro dell'Interno, con circolare del 28 dicembre 2012 ha invitato i Prefetti delle Province a garantire la continuità delle prestazioni mediante la rinegoziazione dei rapporti contrattuali in essere al 31.12.2012;

Considerato dunque il testo della Convenzione (*allegato parte integrante della presente determinazione*) trasmesso dalla Prefettura di Bologna a disciplina dei rapporti con ASC InSieme per la gestione delle strutture di accoglienza ospitanti migranti beneficiari delle misure di protezione umanitaria o asilo politico dell'Emergenza Nord Africa;

Visto lo Statuto;

DETERMINA

Per quanto in premessa svolto ed argomentato:

- **di approvare** il testo della Convenzione (*allegato parte integrante della presente determinazione*) trasmesso dalla Prefettura di Bologna a disciplina dei rapporti con ASC InSieme per la gestione delle strutture di accoglienza ospitanti migranti beneficiari delle misure di protezione umanitaria o asilo politico dell'Emergenza Nord Africa;
- **di dare atto che** detta convenzione ha avuto decorrenza dal 1 gennaio 2013 e scadrà il 1 marzo 2013;
- di rimandare al testo della convenzione per quanto non espresso nel presente atto;

Casalecchio di Reno, 29 gennaio 2013


La Direttrice
Azienda consortile Interventi Sociali
valli del Reno, Lavino e Sarnoglia
Elisabetta Scoccati

Elisabetta Scoccati 2/8



Prefettura di Bologna
Ufficio territoriale del Governo

**CONVENZIONE TRA LA PREFETTURA DI BOLOGNA - U.T.G E
“INSIEME” AZIENDA CONSORTILE INTERVENTI SOCIALI VALLI DEL
RENO, LAVINO E SAMOGGIA DI CASALECCHIO DI RENO (BO)
RELATIVA ALL’ATTIVITA’ DI ACCOGLIENZA DI CITTADINI
PROVENIENTI DAI PAESI DEL NORD AFRICA, ACCOLTI AI SENSI
DELL’ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N.
0033 DEL 28/12/2012, PRESENTI SUL TERRITORIO PROVINCIALE ALLA
DATA DEL 1.1.2013.**

PERIODO 01.01.2013-01.03.2013

L’anno duemilatredecim addì 3 del mese di gennaio nei locali della Prefettura di Bologna - Ufficio Territoriale del Governo sono presenti la Dott.ssa Elisabetta Margiacchi, in qualità di Viceprefetto Vicario, in nome e per conto della Prefettura di Bologna (C.F. 80070330370), e la Sig.ra Elisabetta Scoccati, Direttore di “Insieme Azienda Consortile Interventi Sociali Valli del Reno, Lavino e Samoggia” con sede in Casalecchio di Reno (Bo), via Cimarosa, n. 5/2.

SI PREMETTE:

- che in data 28.12.2012 è stata adottata l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile - Presidenza del Consiglio dei Ministri - n. 0033, finalizzata a regolare la chiusura dello stato di emergenza umanitaria ed il rientro nella gestione ordinaria, da parte del Ministero dell’Interno e delle altre amministrazioni competenti, degli interventi concernenti l’afflusso di cittadini stranieri sul territorio nazionale;

- che, ai sensi dell'art. 1, comma 1 della predetta ordinanza, dal 1° gennaio 2013 il Ministero dell'Interno è stato individuato quale Amministrazione competente in via ordinaria a coordinare le attività, già di competenza del Commissario delegato di cui all'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile n. 3933 del 13 aprile 2011 e successive modificazioni;
- che, ai sensi dell'art. 1, comma 3 della medesima Ordinanza, dalla stessa data del 1.1.2013, i Prefetti delle Province ove insistono cittadini stranieri accolti, ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del 13 aprile 2011, sono individuati quali soggetti responsabili a porre in essere le attività occorrenti per la prosecuzione, in regime ordinario, e nei limiti delle risorse disponibili, delle iniziative finalizzate all'accoglienza degli stessi ed a favorire percorsi di uscita;
- che, con circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione – prot. n. 0010908 del 28.12.2012, il citato Dicastero ha invitato i Prefetti interessati a garantire la continuità delle prestazioni in considerazione, mediante rinegoziazione dei rapporti contrattuali in essere al 31.12.2012, con effetti giuridici dal 1.01.2013;
- che con la surrichiamata circolare è stato, altresì, evidenziato che detta rinegoziazione dovrà assicurare le opportune riduzioni spesa, ai fini del contenimento di quest'ultima nell'ambito delle risorse messe a disposizione dal predetto Dipartimento, con la previsione, altresì, del riconoscimento di un corrispettivo superiore, qualora l'accoglienza sia rivolta a soggetti portatori di vulnerabilità, ai sensi dell'art.8 del D.lgs 30.05.2005, n.140;

TUTTO CIO' PREMESSO TRA

LA PREFETTURA DI BOLOGNA - U.T.G. (più avanti per brevità “Soggetto attuatore”)

E

“INSIEME” AZIENDA CONSORTILE INTERVENTI SOCIALI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA DI CASALECCHIO DI RENO (BO) (più avanti per brevità “Ente”)

**E’ RINEGOZIATO IL RAPPORTO CONTRATTUALE IN ESSERE AL
31 DICEMBRE 2012 COME SEGUE**

Art. 1 – OGGETTO

La presente convenzione disciplina e regola i rapporti tra Soggetto attuatore ed Ente per la gestione delle strutture di accoglienza di seguito specificate nelle quali sono ospitati fino al 28.2.2013 migranti beneficiari delle misure di protezione umanitaria o asilo politico dell’emergenza Nord Africa (E.N.A.):

- ❖ Comune di Casalecchio di Reno (Bo);
- ❖ Comune di Crespellano (Bo);
- ❖ Comune di Zola Predosa (Bo);
- ❖ Comune di Sasso Marconi (Bo).

ART. 2 - SERVIZIO DI ASSISTENZA

1. L’Ente s’impegna a garantire il servizio di assistenza, assicurando vitto, alloggio, bisogni di prima necessità oltre ai servizi ordinari di pulizia e manutenzione dei locali.
2. L’Ente si impegna a comunicare al Soggetto attuatore, con cadenza quindicinale entro le ore 19:00 tramite posta elettronica, il numero dei migranti di cui all’art. 1 presenti presso la struttura, specificandone le generalità (e-mail: bianca.lubreto@interno.it).

3. Qualora uno o più ospiti si allontanino dalla struttura di accoglienza senza giustificato motivo, l'Ente s'impegna a garantire il servizio di accoglienza nei tre giorni successivi all'allontanamento. Decorso tale termine ogni forma di assistenza nei confronti dell'ospite dovrà ritenersi cessata e l'Ente dovrà darne immediata comunicazione al Soggetto attuatore, tramite posta elettronica (e.mail: bianca.lubreto@interno.it).

ART.3 – QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI DI SPESA.

1. Per il servizio di cui all'art. 2 è stabilito il corrispettivo procapite giornaliero di € 30,00 comprensivo di I.V.A. – come da Circolare del Ministero n. 0010908 del 28 dicembre 2012 – a carico delle risorse statali.
2. Si fa riserva di integrare il suddetto corrispettivo, anche in considerazione delle definitive determinazioni allo stato in corso di valutazione e che verranno a brevissimo assunte a livello centrale in merito alla possibilità di erogare ulteriori contributi – anche di carattere economico – a fronte di attività finalizzate a facilitare gradualmente i percorsi di uscita.
3. Il Soggetto attuatore provvederà alla liquidazione del corrispettivo di cui al comma 1 con cadenza mensile dietro presentazione della relativa rendicontazione a firma del Direttore dell'Ente. Per le eventuali attività di cui al comma 2 del presente articolo dovrà essere presentata specifica e separata rendicontazione.
4. La richiesta mensile deve coincidere con il mese di calendario (ossia deve coprire dal primo all'ultimo giorno dello stesso mese) e deve essere intestata alla Prefettura di Bologna – Ufficio territoriale del Governo.
5. La documentazione presentata dovrà inoltre recare la specifica dicitura “Chiusura dell'emergenza umanitaria Nord-Africa”.
6. L'Ente, a pena di nullità, assume tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii..

ART. 4 – DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione decorre dal **1° gennaio 2013** ed ha efficacia sino al **1 marzo 2013**.
2. Previo accordo scritto tra le parti, che si perfeziona con la comunicazione della proposta e della relativa accettazione, è possibile procedere alla modifica di una o più condizioni previste nella presente convenzione.
3. La presente convenzione può essere risolta anticipatamente, stante preavviso di almeno 15 giorni, a cura della parte che vi ha interesse.

ART. 5 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. Le controversie eventualmente insorte in relazione alla presente convenzione, comprese quelle inerenti l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione della stessa, sono risolte in via amministrativa o conciliativa.
2. In particolare le parti si impegnano ad esperire il tentativo di conciliazione davanti alla C.C.I.A.A. di Bologna, in base al regolamento adottato dalla stessa, prima di adire l'Autorità giudiziaria ordinaria.
3. Per qualsiasi controversia è esclusivamente competente il Foro di Bologna.

ART. 6 - SPESE DI BOLLO E REGISTRAZIONE

1. La presente convenzione è soggetta a registrazione, a tassa fissa, solo in caso d'uso, ai sensi del T.U. approvato con D.P.R. 27 aprile 1986, n.131 e s.m.i., a cura e spese della parte che vi ha interesse.

ART. 7 - RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia, in quanto applicabili, alle norme:
 - del codice civile;

- della legge e del regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, rispettivamente R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e R.D. 23 maggio 1924, n. 827;
- del Codice dei Contratti Pubblici, D. Lgs. 12.4.2006, n. 163 e s.m.i.;
- del regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici, D.P.R. 05.10.2010, n. 207.

Letto, approvato e sottoscritto

Bologna, 3 Gennaio 2013

“Insieme” Azienda Consortile Interventi Sociali

Valli del Reno, Lavino e Samoggia

Il Direttore

Insieme
(Scoccati)
Azienda Consortile Interventi Sociali
valli del Reno, Lavino e Samoggia
Il Direttore
Elisabetta Scoccati

Prefettura di Bologna-U.T.G.

p. il Prefetto

Il Viceprefetto Vicario

(Margiacchi)
